

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4480

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(PRESTIGIACOMO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94,
recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani
prodotti nella regione Campania

Presentato il 1° luglio 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge in esame, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, stabilisce le misure necessarie a superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, che si rende indispensabile fronteggiare con somma urgenza.

In particolare, l'articolo 1 prevede, al comma 1, che, in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) della stessa regione possono essere smaltiti fuori della regione in deroga al divieto disposto

dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, richiedendosi a tale fine il nulla osta della regione di destinazione.

Il comma 2 introduce alcune modifiche all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 196 del 2010, finalizzate:

1) a riconoscere al commissario incaricato dell'individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica, di cui al secondo periodo del predetto comma 2 dell'articolo 1, la competenza alla realizzazione degli impianti medesimi, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni degli enti competenti

(province e comuni), attribuendo al commissario medesimo, in funzione di accelerazione del relativo procedimento, il potere di derogare agli strumenti urbanistici vigenti;

2) ad attribuire al commissario i poteri già riconosciuti al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Per quanto riguarda le attribuzioni di cui al citato comma 1, esse non comportano ulteriori oneri. Inoltre la modifica proposta fa salvo l'obbligo di utilizzare per l'aggiudicazione la procedura prevista dall'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attribuzione al commissario dei poteri di cui al comma 2, ossia di poter utilizzare le procedure in materia di espropriazione per pubblica utilità, laddove necessarie, cui si correla il pagamento di un indennizzo, va evidenziato che la realizzazione di detti impianti era già prevista nella disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 sopracitato e coperta, quindi, dai finanziamenti all'uopo destinati. La previsione pertanto è solo finalizzata a chiarire i poteri del commissario preposto all'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica e quindi ad accelerare la realizzazione degli impianti medesimi, senza comportare nuovi oneri.

Per quanto riguarda, infine, l'attribuzione dei poteri previsti dal comma 3

dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, premesso che la previsione assume una finalità di garanzia in presenza di situazioni eccezionali che dovessero richiedere l'immediata disponibilità di un bene mobile per l'esecuzione degli impianti di discarica in corso di realizzazione, il pagamento dell'indennizzo previsto dalla disposizione troverà copertura nell'ambito dei fondi stanziati per la gestione del ciclo dei rifiuti, nel bilancio dell'ente competente in via ordinaria alla realizzazione dell'impianto medesimo.

Poiché, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 196 del 2010, i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza, la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 specifica, in relazione ai trasferimenti connessi allo smaltimento di rifiuti previsti dal comma 1 e in attuazione del principio di prossimità, previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 182-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che i trasferimenti hanno come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale sul territorio nazionale. Pertanto, la norma non comporta effetti finanziari negativi.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I — Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è finalizzato a individuare idonee soluzioni volte al superamento del contesto di elevata criticità presente nella regione Campania, relativo allo smaltimento dei rifiuti, e necessarie a evitare possibili ripercussioni o pregiudizi sulla salute della popolazione e sull'ordine pubblico.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 in materia di smaltimento rifiuti nella regione Campania è costituito dalle disposizioni di seguito elencate:

decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide sugli ultimi decreti-legge adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, in quanto va a integrare e a modificare il predetto quadro normativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e, anzi, si pone in linea con i principi dettati dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto di potestà legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento realizza un giusto bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, operando una corretta allocazione delle competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nessuna segnalazione sul punto.

PARTE II — Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2007/2195 ai sensi dell'articolo 226, secondo comma, del Trattato CE, diretto a fare dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, con riferimento alla regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non avendo stabilito una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e che la stessa Repubblica italiana è condannata al pagamento delle spese di giudizio, con sentenza della IV sezione della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III — Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative, in quanto si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre alcune disposizioni recate nel decreto.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

MODULARIO
P.C.M. - 74

MOD. 112



Presidente del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

In considerazione delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto ad emanare, ai sensi degli articoli 77 ed 87 della Costituzione con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2011, il decreto-legge recante *misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania*, dettate dal permanere di una situazione di elevata criticità nel territorio della regione che impongono di definire, in via d'urgenza, misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità; acquisito il conforme parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, amministrazione coproponente; a norma dell'articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n.170, il predetto provvedimento è da ritenersi esente dalla disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Roma, 1° luglio 2011

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

ARTICOLO. 1.

(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

(omissis)

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio

parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2011 ().*

**Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani
prodotti nella regione Campania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. È comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, la parola: « delle » è sostituita dalla seguente: « di »; dopo le parole: « al patrimonio pubblico » sono inserite le seguenti: « , nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, »; dopo le parole: « carriera prefettizia » sono

(*) Si veda anche l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011.

inserirle le seguenti: « , anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci ».

3. In attuazione del principio comunitario della prossimità in sede di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 hanno come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2011.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

PRESTIGIACOMO, *Ministro del-
l'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

